

	Statuto della società	
	“Acquirente Unico S.p.A.”	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA	
	SOCIETÀ	
	Art. 1	
	1.1 La Società per azioni denominata "Acquirente Unico S.p.A.",	
	costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16	
	marzo 1999 n. 79, è regolata dal presente statuto.	
	1.2 La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata	
	“AU S.p.A.”.	
	Art. 2	
	2.1 La Società ha sede legale in Roma.	
	2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento	
	della sede legale all’interno del territorio nazionale.	
	2.3 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere	
	istituite e soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Italia che	
	all'estero.	
	Art. 3	
	3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere	
	prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli	
	azionisti.	

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 4

4.1 La Società svolge la funzione di approvvigionamento di energia elettrica per i clienti finali riforniti nell'ambito del regime di tutela di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2007, n. 125.

A tal fine, la Società può svolgere le attività connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, provvedendo in particolare a:

- elaborare la previsione della domanda da soddisfare;
- effettuare analisi e strategie di gestione dei rischi;
- stipulare contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie;
- stipulare, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, contratti di vendita con distributori elettrici o società di vendita che erogano il servizio nell'ambito del regime di tutela di cui al presente comma a condizioni non discriminatorie;
- salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti finali di cui al presente punto, nell'ambito degli indirizzi adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 79/99;
- esercitare tutte le altre attività e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e/o integrazioni o derivanti dall'attuazione della normativa

vigente;

- fornire, in conformità all'articolo 27, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e all'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009, sotto il coordinamento della controllante, supporto per lo svolgimento di servizi specialistici, nelle materie energetiche di propria competenza, alle Amministrazioni Pubbliche individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;

4.2 La Società, inoltre, può espletare attività in avvalimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità alla normativa vigente e in particolare:

- ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il rafforzamento delle funzioni relative alla tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività di cui all'art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 per la diffusione della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea nonché per assicurare ai clienti finali di energia elettrica e gas tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono;

- ai sensi dell'articolo 44, comma 4 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, al fine di assicurare il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica;

4.3 Costituisce altresì oggetto della Società la realizzazione e gestione del Sistema Informatico Integrato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 convertito, con modificazioni, in Legge 13 agosto 2010, n. 129 nonché dell'articolo 22 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

4.4 La Società inoltre svolge le funzioni e attività di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di OCSIT la Società:

- acquisisce, mantiene, vende e trasporta scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano;

- può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali;

- compila e mantiene costantemente aggiornato l'inventario delle scorte specifiche detenute sul territorio italiano;

- è responsabile dello sviluppo, gestione e manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n. 249/2012.

- elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza e la proposta di piano operativo di risposta, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eventuali crisi di approvvigionamento

petrolifero;

- elabora proposte di strategie operative, gestionali e finanziarie e tutte le altre proposte da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del decreto legislativo n. 249/12;

- fornisce, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, le informazioni utili per la determinazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'ammontare del contributo e delle modalità e dei termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi da parte dei soggetti obbligati, per la copertura degli oneri e costi sostenuti dalla Società in funzione di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano;

- svolge i servizi delegati all'OCSIT dai soggetti interessati inerenti e conseguenti al mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali;

- cura l'istituzione e il coordinamento del Comitato consultivo, di cui all'art. 7, comma 4 del d. lgs. n. 249/12, con i rappresentanti delle principali associazioni degli operatori economici interessati;

- promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO nonché gestisce il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessità militari;

- conserva tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e specifiche;

- supporta il Ministero dello Sviluppo Economico per il collegamento e la partecipazione ai Gruppi di coordinamento europei e internazionali per il petrolio e i prodotti petroliferi, nelle attività ordinarie e di emergenza, e alle organizzazioni di agenzie delle scorte petrolifere;

- collabora con il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dei controlli effettuati da organismi internazionali ed europei in merito allo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e dello stoccaggio;

La Società può altresì svolgere le attività connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili per l'espletamento delle attività di OCSIT provvedendo in particolare a:

- effettuare analisi e strategie di gestione dei rischi;

- stipulare contratti per l'acquisto, il mantenimento, la vendita e il trasporto dei prodotti petroliferi destinati a costituire le scorte specifiche;

- cooperare con gli altri Organismi Centrali di Stoccaggio istituiti dagli Stati Membri dell'Unione Europea;

- esercitare tutte le altre attività, competenze, diritti e poteri ad essa conferiti e/o derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 249/2012.

4.5 La Società svolge le attività di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano- sottoposto per le funzioni di cui al decreto legislativo n. 249/2012 alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico - nel rispetto degli indirizzi stabiliti dallo stesso Ministero.

4.6 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- può assumere partecipazioni ed interessenze in Società, imprese che

svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella della controllante o che consentano una migliore utilizzazione delle proprie risorse e/o strutture, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico;

- può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per le obbligazioni proprie, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui, l'adesione a organizzazioni nazionali ed internazionali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie.

TITOLO III

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 5

5.1 Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO IV

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6

6.1 Il capitale sociale è di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) rappresentato da n. 7.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Art. 7

7.1 Le azioni sono nominative.

7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

7.4 La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni.

Art. 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o mandatario di tutti i compartecipi.

Art. 9

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 10

10.1 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

10.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse.

L'emissione di tali strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e previa delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma I, n. 5 del Codice Civile.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Art. 11

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione e purché in Italia.

11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in relazione ai compiti attribuiti alla società dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e da ogni altra disposizione legislativa vigente; in particolare, dal decreto legge n. 73/07, convertito in legge n. 125/07, dalla legge n. 99/09, dal decreto legge n. 105/10 convertito in legge n. 129/10, dal decreto legge n. 1/12 convertito in legge n. 27/12, nonché dai decreti legislativi n. 93/11 e 249/12, tenuto altresì conto della normativa di attuazione e regolazione.

11.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano

audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 12;

b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Nell'ipotesi di cui al presente comma il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.

11.5 L'Assemblea è comunque valida, a prescindere da dette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Art. 12

12.1 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea.

Art. 14

14.1 L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

14.2 Spetta all'Assemblea Ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire - ove la carica di Presidente sia disgiunta da quella di Amministratore Delegato - deleghe operative anche al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

14.3 Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui ritenuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.

14.4 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

14.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.6 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o notaio.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia, nonché il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

ii) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2) L'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni.

Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la

commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con

riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

15.3 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo punto del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere cooptati o nominati assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di composizione degli Organi Sociali e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di

impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

16.3 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Art. 17

17.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, lo giudichino necessario ed in ogni caso almeno ogni tre mesi, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri simili sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario.

17.3 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando,

in mancanza di convocazione, siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri – o da uno se il consiglio è composto da tre membri – per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Art. 18

18.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Art. 19

19.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 20

20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta, e controfirmati dal segretario.

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art. 21

21.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 22

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui al comma 2 dell'art. 14 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

22.4 L'Amministratore delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue

controllate. Ai sensi dell'art. 7 comma 8 del d. lgs. n. 249/12, in merito alla gestione delle attività dell'OCSIT l'Amministratore Delegato riferisce almeno ogni tre mesi in Consiglio di Amministrazione; a sua volta il Consiglio di Amministrazione riferisce al Ministero dello Sviluppo Economico, con cadenza almeno annuale.

22.5 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Art. 23

23.1 La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza e/o impedimento spettano al vice presidente se nominato; la firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del presidente.

La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori con delega, nei limiti della delega medesima.

23.2 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Art. 24

24.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 25

25.1 Il Presidente:

- a) fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e ne coordina i lavori;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e sindaci;
- c) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VII

PREPOSTO CONTABILE

Art. 26

26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.lgs. n. 58/98.

26.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

26.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese o presso società di consulenza o studi professionali.

26.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

26.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

26.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

26.7 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

26.8 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 6 del presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

27.1 L'Assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e ne determina il compenso. L'assemblea nomina altresì due Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia e deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

27.2 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28

28.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce alla società di

revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

TITOLO X

BILANCI E UTILI

Art. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 La Società è tenuta ad adottare sistemi di tenuta della contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le rispettive poste economiche e patrimoniali in maniera distinta e separata con riferimento alle attività afferenti all'OCSIT e al Sistema Informatico Integrato, nonché ad ogni altra attività per cui specifiche disposizioni normative le impongano obblighi di separazione contabile.

Art. 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

TITOLO XI

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XII

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 32

32.1 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

32.2 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

32.3 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

32.4 Le disposizioni di cui agli artt. 15 e 27, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.